

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2014, n. 2599

Approvazione della convenzione ai sensi della L. n. 36/2004, tra la Regione e Puglia e il Corpo Forestale dello Stato, per l'attuazione del misure per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*.

L'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

A seguito del ritrovamento del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, la Regione Puglia, in condivisione con la DG-SANCO della Commissione Europea e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha previsto con la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (pubblicata sul BURP 153 del 22/11/2013), in applicazione della Dir. 2000/29/CE recepita dal D.Lgs.19 agosto 2005, n.214 e s.m.i., specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio e l'abbattimento delle piante risultate infette.

Con la DGR 1842 del 05/09/2014, vista l'evoluzione della malattia e la sua diffusione in aree più ampie rispetto all'estensione delle aree infette riscontrate nel periodo Maggio-Agosto 2014, è stato richiesto lo Stato di emergenza fitosanitaria straordinaria, e sono state individuate specifiche misure da porre in essere per l'eradicazione e il contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa*.

Il Decreto ministeriale n° 2777 del 26/09/2014 ha recepito la Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* e all'art. 4 comma 6 prevede che: *"I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato, di Agenzie regionali strumentali o di altri Enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti"*.

La L. n. 36/2004, all'art. 4, comma 1, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali abbia facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato (di seguito CFS) e le Regioni, al quale le convenzioni stesse si debbono attenere.

La Regione Puglia con nota n. AOO_030/091853 del 16/10/2014 ha richiesto il supporto del CFS per le attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 2777/2014, nella Decisione Comunitaria 2014/497/UE e nelle disposizioni regionali.

Il Corpo Forestale dello Stato con nota n. 47982 del 17/10/2014 ha autorizzato il Comando Regionale CFS Puglia a collaborare con la Regione Puglia - Ufficio Osservatorio Fitosanitario nell'attuazione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa*.

Con successiva nota prot. n. 18306 del 05/12/2014, il Comando Regionale CFS Puglia ha inviato il preventivo per le attività che si intendono attuare nell'arco temporale di tre anni per un importo di spesa pari ad € 200.000,00, ritenuto congruo dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario rispetto alle attività da svolgere, riportate in dettaglio nello schema di convenzione (Allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.

Il capitolo di spesa del bilancio regionale interessato per l'attuazione della convenzione allegata al presente provvedimento è il 111034 nel PU.P.B. 1.1.4. L'impegno di spesa pari a €. 200.000,00 e la liquidazione saranno effettuati con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Agricoltura nel rispetto dei vincoli dettati dal "Patto di stabilità" interno, così come definito ai sensi delle Deliberazioni della G.R. n. 1808 del 06/08/2014 e n. 2354 del 11/11/2014.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettera a), della L. R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario, dal Dirigente del Servizio Agricoltura e dal Direttore di Area,

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riferito in narrativa dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare lo schema di convenzione, ai sensi della L. n. 36/2004, con il Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale Puglia di cui all'allegato A), parte integrale del presente provvedimento;
- di assegnare al Corpo Forestale dello Stato

Comando Regionale Puglia per le attività di cui alla convenzione la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) allocata nel bilancio 2014 - UPB 1.1.4 - capitolo 111034, che sarà impegnata con specifico atto amministrativo del Servizio Agricoltura nel corso del presente esercizio finanziario;

- di delegare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della convenzione con il Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale Puglia;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di incaricare il dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario a inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3 della Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 giugno 2008, n. 15, in materia di trasparenza amministrativa;
- di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju)

Il giorno _____ in _____, presso la sede degli uffici del _____ si costituiscono:

- la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente del Servizio _____ della Regione Puglia, dr. _____, nato a _____ il _____, giusta delega conferita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____.

e

- il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, (C.F. 80014940722), rappresentato dal Comandante Regionale del CfS, Reggente pro tempore, Dott. Giuseppe Silletti, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27 febbraio 1953, autorizzato alla sottoscrizione dal Capo del Corpo forestale dello Stato con nota n. _____ del _____.

VISTI:

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 delle legge 22 luglio 1975 n. 382";
- la L. 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- il D. Lgs. 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L. 6 febbraio 2004, n. 36, "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";
- il Piano di Azione Nazionale per il controllo di *Xylella fastidiosa* che definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio nazionale al fine di monitorare la presenza del batterio ed effettuare l'eradicazione dei focolai di *Xylella fastidiosa*
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2777 del 26/09/2014 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana"
- la Deliberazione n. _____ in data _____ con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato in schema la presente convenzione;

PREMESSO CHE:

- a) il Corpo forestale dello Stato, quale forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, costituisce per istituto una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la difesa del patrimonio agro-silvo-pastorale italiano e per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi naturali; concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi della L. n.121/1981 nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane ed è, altresì, struttura operativa nazionale di protezione civile;
- b) la L. n. 36/2004, all'art. 4, comma 1, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali abbia facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, al quale le convenzioni stesse si debbono attenere;
- d) la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e successivi, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali che hanno un contenuto tecnico, di vigilanza e controllo, di prevenzione e previsione dei fenomeni calamitosi, di promozione e divulgazione dei temi ambientali, nonché di formazione e aggiornamento del personale dipendente, intende avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato;
- e) ai sensi del citato ANQ, le funzioni e i compiti affidati dalla Regione al Corpo forestale dello Stato sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale o dagli Assessorati competenti per materia;
- f) ciascuna convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti da affidare al Corpo forestale dello Stato da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 3 del su citato ANQ, gli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate;
- g) ai sensi del citato ANQ, ciascuna convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;
- h) in merito alla presente convenzione il Comando regionale ha provveduto alla preventiva informazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato, così come risulta agli atti dello stesso;
- i) il Corpo forestale dello Stato da sempre vigila sulle disposizioni e sul rispetto degli atti rilasciati dagli Organi regionali e delegati;
- j) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2777 del 26/09/2014 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella

fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana” all’art. 12 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Decreto e per l’attuazione delle indagini previste dal Piano di monitoraggio regionale indicate nell’art.4;

- k) la Regione Puglia – Ufficio Osservatorio fitosanitario di Bari con nota n. AOO_30/091853 del 16/10/2014 ha richiesto la collaborazione del CFS per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 2777 del 26/09/2014;
- l) l’Ispettorato Generale - Servizio II- Div. 6[^] con nota n 47982 del 17/10/2014 ha autorizzato il Comando Regionale CFS Puglia a collaborare con la Regione Puglia nell’attuazione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa*;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata “Regione”) ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l’impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato “CfS”) - in applicazione dell’art. 4, comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 e nei termini stabiliti dall’Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti tra le Regioni e il CfS - nell’attuazione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa*.
2. Con la presente convenzione vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione, nel rispetto dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica del CfS, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla Legge 6 febbraio 2004, n. 36 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato, pur nel rispetto della reciproca autonomia degli Organismi sottoscrittori della presente Convenzione

Art. 2 (Articolazione ed operatività del CfS nella Regione)

1. Il CfS opera sul territorio regionale con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l’autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa è così articolata:
 - Comando Regionale, nel capoluogo di regione, al quale è preposto il Comandante regionale nominato secondo le norme previste dall’ordinamento del CfS;
 - Comandi Provinciali, nei capoluoghi di provincia, ai quali sono preposti Comandanti provinciali, nominati secondo le norme previste dall’ordinamento del CfS e alle cui dirette dipendenze sono posti i rispettivi Comandi di Stazione forestale;

- Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, nell'ambito dei Parchi nazionali e Uffici Territoriali per la Biodiversità, nell'ambito delle Riserve naturali dello Stato, ai quali sono preposti funzionari direttivi nominati secondo le norme previste dall'ordinamento del CfS e alle cui dirette dipendenze sono posti i rispettivi Comandi di Stazione forestale e Posti Fissi.
2. L'attuazione delle attività operative oggetto della presente convenzione da parte del personale del CFS è posta in capo al Comando provinciale CfS di Lecce e coordinata congiuntamente dal Comando Regionale per la Puglia, e dalla Regione nella persona del dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, salvo modifiche connesse all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria.
 3. Il Comando Regionale CfS per la Puglia valuterà l'opportunità di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.
 4. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri atti, si riserva la possibilità di individuare le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione.

Art. 3

(Articolazione dei rapporti istituzionali)

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione, intercorrono tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o il Capo del Corpo forestale dello Stato in quanto suo delegato, ed il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente, *ratione materiae*.
2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario regionale, il Comandante regionale del CfS e i Comandanti provinciali del Corpo forestale dello Stato,
3. L'impiego del CfS nelle attività e nei compiti previsti nella presente convenzione è considerato a tutti gli effetti servizio d'istituto.
4. L'attuazione delle funzioni e dei compiti affidati dalla Regione al CfS con la presente convenzione e con gli eventuali successivi accordi integrativi avviene sulla base di linee guida e di eventuali procedure operative per specifici ambiti di dettaglio, concordate a livello superiore regionale, sia dello Stato sia della Regione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma

Art. 4

(Commissione paritetica)

1. E' istituita una commissione paritetica formata da quattro persone, di cui due scelte tra i dirigenti e i funzionari del Corpo forestale dello Stato in servizio nella regione convenzionata, previa designazione del Comandante Regionale, e due scelte tra i dirigenti e/o funzionari della Regione all'uopo designati.
2. La Commissione ha funzioni di verifica annuale dell'adempimento dei compiti affidati al CfS, di eventuale proposizione di nuove attività che si rendessero necessarie nel periodo di validità della

presente Convenzione, nonché di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte.

3. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno; può essere, altresì, convocata su richiesta di una delle parti.
4. Essa può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla convenzione e ai protocolli operativi stipulati con le singole Direzioni regionali anche alla luce dei risultati della verifica annuale di cui al comma 2.

Art. 5

(Obiettivi di massima)

1. La presente convenzione promuove il consolidamento della storica collaborazione tra CfS e Regione, innovandone i contenuti in conformità all'Accordo Nazionale Quadro e alle aspettative della collettività e dell'opinione pubblica. Tramite la sinergia che sottende la convenzione, dovrà essere armonizzata e valorizzata la cultura, la conoscenza e l'esperienza professionale specializzata del CfS in campo forestale, ambientale e territoriale, in ausilio alle responsabilità e alle competenze istituzionali della Regione nei settori suddetti. L'intento è quello di dare maggiore attenzione alle aspettative della comunità regionale in tema di sicurezza ambientale, di aumentare la fiducia della stessa comunità nelle Istituzioni, di contribuire al libero e normale svolgimento delle attività sociali ed economiche nei settori presi in considerazione. Un valido espletamento dell'attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti.
2. Nello specifico il CfS e la Regione Puglia – Ufficio Osservatorio fitosanitario regionale si impegnano a promuovere una costante azione congiunta sul territorio regionale volta all'attuazione delle misure previste nelle zone interessate dall'emergenza fitosanitaria

Art. 6

(Modalità di attuazione)

L'Ufficio Osservatorio fitosanitario regionale si impegna:

- a segnalare le zone dove intervenire all'interno dell'area interessata dall'emergenza fitosanitaria;
- a fornire adeguata cartografia e documentazione delle aree interessate alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale e ad altre disposizioni che potranno essere adottate in futuro dall'attività oggetto della presente convenzione;
- a fornire informazioni desunte dal proprio personale operante sul territorio allo scopo di conseguire una maggiore e più efficace azione di controllo e a consentire la piena attuazione delle misure di emergenza per la prevenzione della diffusione delle infezioni di *X. fastidiosa*;

- a fornire nel caso di utilizzo del personale del CfS per l'attività di campionamento, adeguata formazione.

Il CfS si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio a fornire la collaborazione per il controllo, nelle zone segnalate dall'Ufficio Osservatorio, del rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di che trattasi, e in particolare:

- attività di supporto al controllo delle operazioni di abbattimento delle piante infette;
- attività di supporto al controllo delle operazioni di abbattimento delle piante ospiti non produttive presenti in aree stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi pubbliche;
- attività di controllo della movimentazione di vegetali con particolare riferimento a fiere, mercati, garden, strade, ad integrazione di quella espletata dagli Ispettori fitosanitari;
- a intervenire, in casi di particolari situazioni, in operazioni che comportano l'assistenza della forza pubblica,
- ad affiancare la regione nelle attività di informazione e di comunicazione per lo sviluppo e il miglioramento delle attività oggetto del presente accordo;
- ad interagire con i sistemi cartografici regionali per la localizzazione dell'attività svolta, al fine di meglio monitorare il fenomeno, e di indirizzare al meglio, anche per il futuro, l'azione di controllo.

Articolo 7

(Raccolta dati e relazione sull'attività svolta)

1. Il C.F.S., semestralmente presenterà alla regione una relazione sull'attività tecnico-operativa svolta corredata di eventuali fascicoli fotografici e cartografici e da quadri riepilogativi dei risultati conseguiti.
2. Il C.F.S. provvederà altresì a fornire con continuità, i dati relativi all'attività svolta per l'implementazione degli stessi nei Sistemi Informativi regionali.

Art. 8

(Oneri convenzionali riconosciuti mediante corrispettivo)

1. Per tutte le attività riportate nella presente convenzione, la Regione eroga al CfS la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) quale concorso per tutte le spese necessarie all'espletamento da parte degli uffici del CfS nonché delle loro articolazioni territoriali.
2. L'importo di € 200.000,00 sarà corrisposto al CfS, in conto "Entrate eventuali e diverse concernenti il Mipaaf", capo 17°, capitolo 3590 art. 5 (IBAN: IT0210100003245430017359005), per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del CfS e sarà erogato per il 50% alla data di sottoscrizione della presente convenzione e il rimanente 50% alla conclusione del primo anno di attività.

Art.9
(Durata, modifiche ed integrazioni)

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di stipula. Le parti si riservano comunque la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo (revisione), in relazione ai processi di riorganizzazione del CfS e della Regione, a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici intervenuti, anche di ordine amministrativo e formale.

Art. 10
(Controversie)

1. Eventuali controversie dovranno essere risolte dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 4 entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa.
2. Nel caso in cui si determinassero divergenze riguardanti i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione, non risolvibili dalla Commissione Paritetica, la controversia sarà sottoposta al competente Foro di Bari.

Art. 11
(Registrazione)

1. Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Per la Regione

Per il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2014, n. 2600

Autorizzazione della spesa ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2014. Progetti finanziati con "risorse liberate" POR Puglia 200-2006 - Fondo FEOGA. - Impegno di spesa della quota di cofinanziamento a carico della Regione per il PSR Puglia 2007-2013.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio Nardoni e l'Assessore al Bilancio Leonardo Di Gioia, limitatamente agli aspetti relativi al patto di stabilità interno, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici competenti e confermata dai Dirigenti del Servizio Agricoltura e Servizio Bilancio, limitatamente agli aspetti relativi al patto di stabilità interno, riferiscono quanto segue:

Con la Deliberazione n. 1719 del 02/08/2011, avente per oggetto: "Ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006.", la Giunta Regionale ha programmato un primo elenco di interventi (per un importo di **€ 51.767.019,88**) da finanziare con le "risorse liberate", riportato nell'Allegato n. 3 b), parte integrante della deliberazione medesima.

Con lo stesso atto n. 1719/2011 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, che "per gli interventi di cui all'Allegato 6 l'ammissione definitiva a finanziamento verrà effettuata a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi regionali competenti" (importo complessivo impegnato di **€ 15.037.341,00** dopo l'istruttoria).

Con la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 436 del 10/12/2012, a seguito di quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2566 del 30/11/2012, si è proceduto ad ulteriori impegni per un importo pari ad **€ 5.904.660,47**.

Con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 463 del 21/12/2012, a seguito di quanto stabilito con la D.G.R. n. 2889/12, sono state approvate le "graduatorie uniche di comparto per l'intero territorio regionale" ed è stata imputata contabilmente la somma di **€ 15.381.227,53**.

A fronte della somma complessivamente impegnata di **88,090 milioni di euro** al 31 dicembre 2013 sono stati liquidati poco più del 50% (44,246 milioni), mentre per il 2014 è stato possibile liquidare poco meno di 2 milioni di euro a fronte di richieste per circa **10 milioni di euro**.

Da quanto sopra esposto si rileva come il "patto di stabilità interno" abbia inciso notevolmente sia nella erogazione del contributo che nell'avanzamento della spesa pubblica che, se non spesa entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, dovrà essere restituita alla stessa UE.

Alla impossibilità di procedere alla liquidazione dell'aiuto a titolo di anticipazione, acconto o saldo, a causa delle limitazioni connesse al rispetto del "patto di stabilità interno" si sovrappongono anche ulteriori problematiche:

- la nota crisi economica che, tra l'altro, ha generato una mancanza di liquidità per la improvvisa stretta creditizia a cui si è aggiunta la concreta difficoltà delle imprese ad incassare i crediti vantati;
- la difficoltà di ottenere fidejussioni per l'erogazione delle anticipazioni;
- le difficoltà di approvvigionamento di macchinari e attrezzature per i giustificati "timori" di incorrere in pagamenti incerti a titolo di acconto a favore delle ditte fornitrici;
- i conseguenti ridimensionamenti dei progetti con le relative varianti in corso d'opera.

Medesima situazione di ritardo si registra nei pagamenti in favore di imprese che hanno eseguito lavori nell'ambito della ex Misura 4.10 del POR Puglia (strade rurali previste da progetti presentati da Enti locali), per le quali è necessario assicurare i pagamenti richiesti.

In relazione a quanto rappresentato ed allo scopo di assicurare il regolare espletamento delle attività programmate si rende necessario autorizzare ai fini del patto di stabilità interno le sottototate spese:

- Capitolo 1092405, upb 1.1.2, denominato "Cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della Misura 4.5 - Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli del P.O.R. 2000 -2006 - Obiettivo 1 FEOGA" per un importo di 6.750.000,00 di euro,